



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 27/2019
IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB AVELLINO

Il giorno 27 del mese di Novembre presso i locali dell'Ente dispone il seguente

PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA della RdO n° 2434782

"Gestione contabile, fiscale, tributaria, lavoro e data entry anni 2020/2022"

PUBBLICATA sulla piattaforma Acquistinretepa – MEPA - nella categoria "Servizi professionali fiscali e tributari"

CIG Z232A733F5

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell'articolo1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 approvato dagli Organi dell'Ente;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 2bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato in applicazione dell'art.13, co.1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dagli Organi dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTI, in particolare, gli articoli 32 e 33 del Codice dei contratti pubblici in merito alle fasi delle procedure di affidamento ed ai controlli dei relativi atti;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

PREMESSO

- che con Determina a contrarre Dirigenziale n°26/2019 del 4 Novembre 2019, è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento del servizio "gestione contabile, fiscale, tributaria, lavoro e data entry" per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 con aggiudicazione all'offerta più bassa;
- in data 04/11/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma Acquistinrete la RDO n° 2434782 e la relativa documentazione con indicazione dei requisiti di partecipazione, delle modalità e condizioni del servizio e dei criteri di aggiudicazione;
- la data di scadenza delle offerte è stata fissata alle h 12:00 del 27/11/2019;
- tra i requisiti, generali e speciali, di partecipazione alla RDO era previsto il possesso, da parte dell'operatore economico della sede legale o secondaria nel Comune di Avellino, requisito ritenuto rilevante per la tipologia dei servizi richiesti, attesa la necessità di disporre di una presenza costante di un interlocutore nell'ambito della stessa sede comunale dell'Ente, anche a garanzia del perfetto adempimento dei servizi richiesti;
- che sono pervenute segnalazioni, da parte di un operatore economico interessato, che ha rilevato che il requisito della localizzazione obbligatoria della sede potesse essere eccessivo e preclusivo alla partecipazione, integrando, di fatto, una limitazione al favor partecipazioni ed al principio di par condicio tra i concorrenti;
- che questo Ente opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

RITENUTO

- che, all'esito di una ulteriore valutazione degli interessi alla base della scelta di prevedere il requisito in argomento, tenuto conto degli interessi dei soggetti coinvolti e nel giusto contemperamento dei principi di partecipazione e par condicio e dell'interesse dell'Ente a disporre della "vicinanza territoriale" dell'operatore economico aggiudicatario, sia rilevante assicurare la partecipazione anche di operatori "delocalizzati" e, comunque, in grado di fornire validi ed idonei servizi professionali invece di imporre un requisito che si tradurrebbe in un onere economico ed organizzativo che potrebbe rilevarsi anche ultraneo;

PRESO ATTO

- che la procedura in argomento è attualmente in fase di acquisizione delle offerte e che, allo stato, non possono essere radicati affidamenti in capo ai partecipanti, né si sono consolidate posizioni giuridicamente vincolanti per l'Ente, atteso che nelle gare pubbliche, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara;
- che gli orientamenti giurisprudenziali in materia di legittimità del provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti, (Consiglio di Stato, Sezione VI, 6.5.2013, n.2418; Consiglio di Stato, Sezione V, 28.10.2015, n.4934; Consiglio di Stato, Sezione III, 29.07.2015, n.3748), confermano tale potere di autotutela della stazione appaltante così che, anche qualora sia intervenuta la proposta di aggiudicazione non è

richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento (TAR Salerno, Sezione I, 04.12.2105,n. 2544), mentre dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile, salvo un più aggravato onere di motivazione;

- che l'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinque della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca della procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;
- che, come riconosciuto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione IV, 14.05.2015, n.2455; Consiglio di Stato, Sezione IV, 12.01.2016, n.67), non è necessario comunicare ai concorrenti l'avvio del procedimento di revoca in autotutela, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento finale, in quanto la procedura di gara è ferma alla fase di ricezione delle offerte e, pertanto, nessun effetto si era, né potrebbe, allo stato, prodursi a vantaggio dei partecipanti;
- che, inoltre, la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale della pubblica amministrazione disporre la revoca di un bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico in una fase non ancora definita dalla procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi di pretese o posizioni giuridiche qualificate meritevoli di specifico apprezzamento in capo ai partecipanti (Consiglio di Stato, Sezione VI ,n.2418 del 06.05.2013, TAR Veneto, Sezione I, 14 aprile 2015, n.413);
- che l'aggiudicazione è revocabile prima del perfezionamento del documento contrattuale, (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n.2291);

VALUTATO

- a seguito di un ponderato riesame, che il criterio di partecipazione risulti suscettibile di produrre effetti indesiderati o, comunque, pregiudizievoli per l'Ente stesso;

VISTO

- tutti gli atti della procedura di gara;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. _ Codice dei Contratti Pubblici" ;

CONSIDERATO

- pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, addivenire alla revoca della richiamata RdO di cui all'oggetto;
- di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinque della Legge 241/1990;

DETERMINA IN AUTOTUTELA

- di considerare le premesse parte sostanziale della presente determinazione;

- di procedere alla revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa della procedura RDO n° 2434782 – CIG: Z232A733F5;
- di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene nella fase di presentazione delle offerte e, e pertanto, in una fase antecedente all’apertura delle eventuali offerte ed alla stessa proposta di aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- di disporre la comunicazione della revoca mediante procedura telematica Acquistinrete;
- di procedere alla pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
- di definire, con successiva determina, che sarà pubblicata sul sito dell’Ente nelle forme di legge nonché nella sezione Pubblicità legale affinchè gli operatori interessati possano prenderne visione, una nuova procedura che asseveri sia la tutela degli interessi dell’Ente che degli operatori interessati.

Il Direttore / RUP
f.to Dr. Nicola Di Nardo